

STUDIO LEGALE
Avv. VITO SOLA
Tel. 06 35454548 - Fax 06 35429127
Via Ugo De Carolis, 31 - 00136 ROMA

ROMA

24005 sentenza

n. 15712 Cronologica

21798 rep



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma, sezione civile prima, in persona del giudice Carmela Chiara Palermo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.r.g. 13293/2006 promossa da:
~~XXXXXXXXXX~~ c.f. ~~XXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliato in Roma via ~~XXXXXXXXXX~~
presso lo studio dell'Avv. Vito Sola, che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di
citazione in opposizione,

- opponente

Contro

~~XXXXXXXXXX~~ (nata a Roma il ~~XXXX~~), elettivamente domiciliata in Roma via ~~XXXXXXXXXX~~
presso lo studio dell'Avv. ~~XXXXXXXXXX~~, che la rappresenta e difende come da procura a margine
dell'atto di costituzione.

- opposta

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni: In data 2.7.2013 le parti precisavano le conclusioni come da verbale.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, ~~XXXXXXXXXX~~ proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19977 emesso da Tribunale di Roma in data 21.11.2005, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 3453,26 (oltre interessi e spese di procedura) a favore di ~~XXXXXXXXXX~~ a fronte di spese sostenute da quest'ultima nell'interesse delle figlie ~~XXXX~~ e ~~XXXX~~ nel periodo 2002 e 2003 e per le vacanze estive del 2004; somma che avrebbero dovuto essere rimborsate dall'opponente in considerazione di quanto disposto in sede di separazione e divorzio.

L'opponente evidenziava che a giustificazione della somma richiesta non erano state allegare ricevute di pagamento in grado di provare l'origine del credito vantato.

Si costituiva in giudizio la ~~XXXXXXXXXX~~ contestando le avverse deduzione e rilevando che la documentazione allegata al ricorso monitorio evidenziava che le spese erano state sostenute nell'interesse delle figlie.

2013

La causa istruita documentalmente e con prova orale (interrogatorio formale di parte opponente) è stata trattenuta a decisione all'udienza del 2.7.2013 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

* * *

L'opposizione è parzialmente fondata.

In via preliminare, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo comporta una veste delle parti formal-processuale distinta da quella sostanziale, con conseguente ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.: l'opponente – formalmente attore - è sostanzialmente il convenuto e l'opposto – formalmente convenuto – è sostanzialmente l'attore. Ne consegue che debba essere l'opposto - che in sede di decreto ingiuntivo, in virtù degli artt. 633 e seguenti c.p.c., ha un onere probatorio attenuato - a provare le proprie pretese nel processo di merito. La fase di merito ha, quindi, presupposti diversi rispetto a quelli richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo: quand'anche il decreto ingiuntivo sia stato concesso in presenza dei requisiti di cui agli artt. 633-634 c.p.c., dando essi luogo ad una prova attenuata – sufficiente per la concessione del provvedimento nella fase sommaria – l'ingiungente dovrà provare nella fase di merito il proprio diritto con l'applicazione delle normali regole sull'onere probatorio.

L'opposta doveva, quindi, provare che le somme richieste in sede monitoria riguardassero spese sostenute per soddisfare esigenze delle figlie (in relazione alle quali sussisteva un obbligo di contribuzione del padre). Ebbene, la documentazione prodotta dall'opposta in sede monitoria non risulta sufficiente e suffragare il sostenimento di spese per le figlie e la lacuna probatoria non è stata colmata nel presente giudizio. Ed invero, i documenti allegati ai nn. 7 e 8 contengono la fotocopia di scontrini e ricevute pagobancomat ma non sono in grado di attestare la tipologia di spese sostenute e la riconducibilità alle esigenze delle figlie (in particolare per la ricevuta di frequenza della piscina) alle due ragazze; in relazione al documento 9 non si comprende la provenienza (non si comprende chi lo ha firmato e in quale veste) e non è in grado di attestare (non trattandosi di ricevuta) l'effettivo versamento della somma per il corso di equitazione; i documenti 10, 11, 12 afferiscono a un contratto di locazione non firmato e a ricevute di chi non si comprende la provenienza. Né, in particolare, con riguardo a tali ultimi documenti può dirsi che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dall'opponente siano sufficienti a dimostrare la riconducibilità delle spese alle vacanze delle figlie, attesa la genericità delle dichiarazioni ed essendosi l'opponente limitato a riferire, solo in termini di possibilità, che la moglie e le figlie avessero trascorso le vacanze nel 2004 a Fregene.

Viceversa appaiono sufficienti a dimostrare il sostenimento della spesa nell'interesse delle figlie i documenti n. 5 (visita medica per ~~malattia~~ per euro 13,63), numero 6 (visita per ~~malattia~~, con pagamento di euro 13,63, entrambi datata 2.12.2003); il documento 4 (spese per analisi per euro 77,00). In relazione a tali spese, stante le pattuizioni consacrate nella separazione consensuale



omologata in data 7.12.1998, sussiste l'obbligo di contribuzione in capo all'opponente che, quindi, deve rimborsare il relativo importo all'opposta.

L'accoglimento solo parziale dell'opposizione giustifica una compensazione integrale delle spese di giudizio.

p.q.m.


Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 13293/2006 R.G.A.C., così provvede:
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 19977 emesso dal Tribunale di Roma in data 21.11.2005;

CONDANNA ~~XXXXXXXXXX~~ alla corresponsione in favore della ~~XXXXXXXXXX~~ della somma di euro 104,26, oltre interessi dalla domanda al saldo.

COMPENSA le spese di giudizio.

Roma, 14 novembre 2013

IL CANCELLIERE CE
07.000 ~~XXXXXX~~



Il Giudice
Carmela Chiara Palermo




TRIBUNALE ORDINARIO IN ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, il 28 NOV 2013



IL CANCELLIERE CE
07.000 ~~XXXXXX~~



28 NOV 2013